

Decisione del
che modifica l'elenco delle sostanze classificate come stupefacenti

Il direttore generale dell'Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé),

visti il codice della sanità pubblica, in particolare gli articoli L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1, R. 5132-27 e segg.;

visto il codice penale, in particolare gli articoli da 222-34 a 222-43;

vista l'ordinanza modificata del 22 febbraio 1990 che stabilisce l'elenco delle sostanze classificate come stupefacenti;

considerato il meccanismo d'azione dei cannabinoidi sintetici, siano essi derivati di fitocannabinoidi o meno, responsabile dei loro effetti psicoattivi simili a quelli del delta-9-tetraidrocannabinolo, il loro potenziale di abuso e la possibilità di causare dipendenza, nonché i rischi immediati per la salute associati al loro uso;

considerando che, in considerazione dei loro effetti psicoattivi simili a quelli del delta-9-tetraidrocannabinolo, è necessario, a titolo precauzionale nell'interesse della salute pubblica, classificare senza indugio queste sostanze;

decide quanto segue

Articolo 1: l'elenco di cui all'articolo L. 5132-7 del codice della sanità pubblica è redatto conformemente agli allegati della citata ordinanza del 22 febbraio 1990, fatte salve le modifiche introdotte dalla presente decisione.

Articolo 2: all'allegato IV dell'ordinanza del 22 febbraio 1990 che stabilisce l'elenco delle sostanze classificate come stupefacenti sono aggiunte le seguenti parole:

I seguenti cannabinoidi:

- H2-CBD o diidrocannabidiolo o H2-cannabidiolo;
- H4-CBD o tetraidrocannabidiolo o H4-cannabidiolo;
- qualsiasi sostanza derivata dall'anello benzo[c]cromene, parzialmente o totalmente idrogenato sull'anello A (definito come l'anello insaturo portatore di metile in posizione 9 di tale anello nel tetraidrocannabinolo), sostituita o meno in una delle seguenti posizioni dell'anello:
 - o in posizione 1 con una funzione idrossile, esterificata o meno, o una funzione alcossi;
 - o in posizione 2 o 4 con funzione carbossilica;
 - o in posizione 3 con un sostituito adamantile o con una catena alchilica, alchilica, alchinilica, alchinilica cianoalchilica, aloalchilica, cianoalchilica, alchinilica e alcossilica, indipendentemente dal fatto che tale catena sia a sua volta sostituita da uno o più sostituenti alchilici, eterociclici o meno, a prescindere dal fatto che tali anelli o strutture ad anello eterociclico siano saturi o meno;
 - o in posizione 6 da uno o due gruppi alchilici;

o in posizione 9 per funzione chetone, alchil, idrossialchil o alcossi.

esclusi cannabinolo o CBN.

- 5F-CUMYL-PEGACLONE o 5F-SGT-151;
- CUMYL-CH-MEGACLONE o SGT-270;
- 7APAICA;
- 5F-7APAICA;
- CUMYL-P7AICA;
- 5F-CUMYL-P7AICA;
- BZO-HEXOXIZID o MDA-19;
- BZO-POXIZID o 5C-MDA-19.

Articolo 3: la presente decisione è pubblicata sul sito web dell'Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali e della salute ed entra in vigore 10 giorni dopo la data della sua pubblicazione.

Datato